



SENT. 1813/23
DOP. 23 FEB. 2023
Caus. 4056/23

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore avv. _____ o ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 13139/2021 RAC promossa da:

rapp.ta e difesa dall'avv.

Luciano Coppola ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Nocera
Inferiore (SA) alla Via Barbarulo n.41;

- opponente -

CONTRO

MUNICIPIA S.P.A, in persona del legale rapp.te p.t, con sede
legale Trento alla Via Alessandro Olivetti n.7;

- opposta contumace -

Oggetto: Opposizione avverso il sollecito di pagamento.

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Non si provvede alla descrizione analitica dei fatti ma solo ad una
sintetica esposizione del procedimento introduttivo da parte attrice
in virtù degli artt. 45 e 52 della legge 69 del 18.06.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta. Infatti, dalle
emergenze istruttorie non risulta dimostrato che l'atto prodromico
al sollecito di pagamento n. 202170731321651864215444 di € 143,50,
ovvero il verbale n. Ve N538039/18 dell'11.04.2018 emesso dal
Comune di Cosenza, sia stato notificato all'opponente. Si deve,
pertanto, ritenere accertata la mancata notifica dell'atto in parola

Sentenza nr
.....
RAC
CRON.....
REP.....
IN DEC.
PUBB.
Oggetto
.....

nel termine prescritto anche se l'omissione non è addebitabile all'opposta agenzia; quest'ultimo rilievo non ha però alcuna influenza giacché la suddetta notifica deve essere comunque provata dall'Ente che richiede il pagamento direttamente o per effetto di delega alla riscossione. In conseguenza, il sollecito di pagamento n. 202170731321651864215444 va annullato e va dichiarato estinto il diritto del Comune di Cosenza di riscuotere la sanzione amministrativa. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da _____ così provvede:

- Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il sollecito di pagamento n. 202170731321651864215444
- Condanna la Municipia S.p.A, in persona del legale rapp.te p.t, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 177,00 di cui € 43,00 per spese ed € 134,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Luciano Coppola, antistatario.

Nocera Inferiore, 12/07/2022

Il Giudice di Pace
(avv. (

Depositata in Cancelleria in data

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 23 FEB. 2023